

Comune di Piossasco (Torino)

**Modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale - Deliberazione C.C. n. 30/2015.**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08/07/2015: Approvazione modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale.

L'anno duemilaquindici, addì *otto* del mese di *luglio* alle ore *18,30* nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *straordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima convocazione* il Consiglio Comunale composto da:

**AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco**

e dai consiglieri comunali:

**COLUCCI Francesco**

**GAMBA Claudio**

**LOVERA Fulvio**

**SANNA Federica**

**ANDREIS Luigi**

**VENTURA Calogero**

**IERINO' Donato**

**MARCEDULA Dino**

**STOPPA Angelo**

**DARBESIO Sara**

**GIGANTE Marcello**

**LAFRATTA Rosella**

**POLASTRI Stefano**

**SANNA Pietro**

**ANDRUETTO Adriano**

**MONTALDO Silvia**

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: ===

Assenti giustificati: ===

Assume la presidenza il Sig. **LOVERA Fulvio** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **PAROLA Corrado**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero, Rucci.

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che riferisce:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 06.11.1996 è stato approvato il nuovo Statuto Comunale della Città di Piossasco;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.01.1997 è stata apportata una prima modifica allo Statuto;
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 21.01.2000, n. 10 del 03.02.2000 e n. 12 del 10.02.2000 è stata apportata una seconda modifica allo Statuto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2001, è stata apportata una ulteriore modificazione allo Statuto;

Considerato che si rende opportuno procedere ad alcune modifiche al testo vigente dello Statuto comunale, da un lato per adeguarlo ad alcune intervenute disposizioni normative, dall'altro per adattarlo a nuove esigenze organizzative, legate a processi di razionalizzazione, dall'altro ancora correggere alcuni errori materiali di battitura e/o di impaginazione;

Considerato che, come risulta dall'allegato a) alla presente deliberazione, redatto in modo da confrontare il testo attualmente vigente, con le modificazioni di cui al presente provvedimento, è

necessario:

1 - Sostituire il contenuto dell'Art. 10 – “Albo Pretorio”, adeguandolo alle disposizioni di cui all'Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che dispone al comma 1 del citato articolo, che “*A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.

Il testo proposto, abroga e sostituire entrambi i commi del testo vigente, assume il seguente tenore:

“Art.10 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. E' istituito l'Albo Pretorio on-line nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.”

2 -Modificare il comma 6 dell'art. 24 – “Commissioni consiliari”, chiarendo che i titolari degli uffici comunali sono i responsabili degli uffici o dei servizi, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

Il testo proposto del comma 6 dell'art. 24 assume il seguente tenore:

“Art. 24 Commissioni consiliari – comma 6

6. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti, *ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi*, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, i quali sono tenuti a intervenire.

3 - Modificare la lett. f) e la lett. h) del comma 1 dell'art. 32 – “Competenze del Sindaco”, demandando la modalità di proposta di nomina delle figure dirigenziali a quanto disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, strumento più adatto a disciplinare la materia, e adeguando il testo ai sensi dell'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di organizzare l'ente con o senza personale di qualifica dirigenziale.

Il testo proposto, del comma 1, lett. f) e lett. h), dell'art. 32, assume il seguente tenore:

“Art. 32 – Competenze del Sindaco – comma 1 – lett. f)

f) nomina, nell'ambito delle dotazioni organiche, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, *con modalità da individuare nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*, gli incarichi dirigenziali, *ovvero gli incarichi ai responsabili degli uffici e dei servizi*;

h) firma gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario, ai dirigenti comunali, *ovvero ai responsabili degli uffici o dei servizi*, compresa la definizione dei procedimenti sanzionatori a carico di terzi;”

4 - Modificare i primi due paragrafi e la lett. b) del comma 1 dell'art. 35 – “Segretario Generale”, togliendo i riferimenti alla possibilità di nomina del Direttore Generale, essendo tale figura non più contemplata nell'ordinamento per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, come normativamente previsto. Infatti, l'art. 2, co. 186, della L. 191/2009 prevedeva l'immediata abolizione della figura del direttore generale negli enti locali. Successivamente, tale disposizione è stata modificata con l'art. 1, co. 2, del D.L. 2/2010, convertito in L. 42/2010, ed ha limitato ai comuni con meno di 100.000 abitanti l'obbligo di sopprimere la figura del dirigente generale,

introducendo altresì un regime transitorio che stabiliva che gli incarichi di direttore generale in corso al momento dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 2, comma 186, lettera d), come modificato dal d.l. n. 2/2010, sarebbero cessati alla data di scadenza dei singoli incarichi. Con l'insediamento della nuova Amministrazione, avvenuta nel 2014, quindi, cessa il regime transitorio grazie a cui il Comune di Piossasco poteva annoverare tra le figure dell'ente il Direttore Generale, che - avendo il Comune di Piossasco meno di 100.000 abitanti - non è più una figura normativamente prevista.

Il testo attualmente vigente, inoltre, prevede, quale massimo organo burocratico, la figura dirigenziale, mentre, si ritiene utile, adeguarlo al citato comma 2 dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di organizzare l'ente con o senza personale di qualifica dirigenziale.

Infine, l'art. 10, comma 2-quater, della L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24.06.2014 n. 90, ha disposto la modifica dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., relativa alla funzione del Segretario Comunale quale ufficiale rogante nei contratti in cui l'ente è parte.

Il testo proposto dei primi due paragrafi e lett. b) del comma 1 dell'art. 32, fermo il resto, assume quindi il seguente tenore:

“Art. 35 - Segretario Generale

Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, *ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi*, e ne coordina l'attività.

(omissis)

*b) su richiesta dell'ente, roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;*”

5 - Modificare l'art. 37 - “I dirigenti”, commi 1, 2 e 3, prevedendo che l'ente possa essere organizzato con le figure dirigenziali, ovvero attraverso i responsabili degli uffici o dei servizi, come previsto dal citato comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed inserendo tale modifica anche nella rubrica dell'articolo stesso.

Si coglie altresì l'occasione di correggere un mero errore di battitura presente nell'ultimo capoverso del comma 2.

La rubrica ed il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 37 assumono pertanto il seguente tenore, fermo il resto:

“Art. 37 - I dirigenti *o responsabili degli uffici o dei servizi*

I dirigenti, *ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi*, coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

1. I dirigenti, *ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi*, organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti.

Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti, *ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi*, possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati.

I dirigenti, *ovvero i responsabili degli uffici o dei servizi*, o altri dipendenti *da* essi individuati, sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

2. Spettano ai dirigenti, *ovvero ai responsabili degli uffici e dei servizi*, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco;
- i) le proposte al Sindaco in merito alle azioni giudiziarie di interesse dell'Ente."

6 - Abrogare l'art. 37/bis - "Incarichi di direzione", in quanto il contenuto ha carattere organizzativo ed è materia propria del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7 - Abrogare l'art. 37/ter - "Il Direttore Generale", alla luce di quanto precedentemente esposto sulla figura del Direttore Generale, figura non più prevista dall'ordinamento per i Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, quale è il Comune di Piossasco;

8 - Modificare l'art. 38 - "Colleggibilità dei responsabili dei responsabili apicali", chiarendo che il Regolamento a cui si fa riferimento è quello relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e sostituire la parola "Colleggibilità" con "collegialità".

La rubrica dell'articolo e il testo assumono dunque il seguente tenore:

"Art. 38 - *Collegialità* dei responsabili apicali

Il Regolamento *sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* disciplina funzionamento e modalità di esercizio della collegialità dei responsabili apicali degli uffici, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative."

9 - Modifica l'art. 39 - "Principi e criteri generali", adeguandolo alla normativa vigente, citata precedentemente, in merito alla figura del Direttore Generale ed in merito ad una organizzazione dell'ente con o senza figure dirigenziali. Si ritiene inoltre opportuno abrogare la seconda parte del comma 8, in quanto norma di raccordo con la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del primo testo dello Statuto non più applicabile.

Il testo dell'art. 39 assume quindi il seguente tenore:

"Art. 39 Principi e criteri generali

1. Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di

funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione, svolta dagli organi burocratici, con le forme e le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

3. La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche, amministrative e strumentali ai risultati da conseguire.

4. Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

5. Gli organi politici, coadiuvati dagli organi burocratici, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

6. Gli uffici comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di omogeneità.

7. Per ogni settore di attività dell'Ente il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri e con un collegamento preciso tra autonomia della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

8. Il Sindaco e i responsabili di settore adottano, nell'espletamento delle proprie funzioni, in esecuzione a provvedimenti generali adottati dal Consiglio Comunale, atti monocratici e determinazioni.”

10 - Abrogazione del comma 3 dell'art. 52 – “La conferenza dei servizi”, in quanto la figura del Difensore Civico non è più prevista dall'ordinamento degli enti locali, ai sensi della lett. a) del comma 186, art. 2, della Legge 191/2009.

11 - Modifica del comma 3 dell'art. 53 – “Diritto di accesso”, togliendo il rimando al Difensore Civico, figura non più prevista dall'ordinamento degli enti locali, ai sensi della lett. a) del comma 186, art. 2, della Legge 191/2009.

Il testo del comma 3 dell'art. 53 assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 53 – Diritto di accesso (comma 3):

3. L'Amministrazione costituirà apposito ufficio per i cittadini abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.”

12 - Abrogazione degli articoli 55 (“Il Difensore Civico”), 56 (“Competenze e funzioni del difensore civico”) e 57 (“Elezione del difensore civico”) in quanto relativi al Difensore Civico, figura, come detto, non più prevista nell'ordinamento degli enti locali, ai sensi della lett. a) del comma 186, art. 2, della Legge 191/2009.

13 - Modifica del comma 1 dell'art. 60 – “Comitato dei garanti”, togliendo il rimando al Difensore Civico, per le motivazioni già espresse pocanzi. Il testo del comma 1 dell'art. 60 assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 60 - Comitato dei garanti – comma 1

1. Il comitato dei garanti è composto da: segretario comunale e tre cittadini nominati dal sindaco secondo i vigenti disposti legislativi aventi requisiti di esperienza amministrativa o giuridica.”

14 - Modifica dell'art. 68 – “Cooperazione e gestione associata dei servizi e delle funzioni”, sostituendo i rimandi alla Provincia con “Città Metropolitana”, ente che ha in parte sostituito le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi della Legge 07.04.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio)

Il testo dell'art. 68 assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 68 Cooperazione e gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e *Città Metropolitana* dovrà essere sviluppato e valorizzato promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e alle finalità perseguite.
2. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse e articolate per la gestione dei servizi pubblici.
3. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
  - a) le convenzioni apposite tra il Comune e la *Città Metropolitana* e altri Comuni, se previsto dalla legge;
  - b) i consorzi apposti tra il Comune e la *Città Metropolitana* e/o tra comuni;
  - c) gli accordi di programma.
4. Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.”

15 - Modifica dell'art. 72 – “Forme di collaborazione tra Comune e Città Metropolitana”, sostituendo i rimandi alla Provincia con “Città Metropolitana”, ente che – come già detto - ha in parte sostituito le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi della Legge 07.04.2014 n. 56 (cd. Legge Delrio)

Il testo dell'art. 72 assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 72 Forme di collaborazione tra Comune e Città Metropolitana

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e della *Città Metropolitana*, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la *Città Metropolitana* congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di loro competenza, alla loro specificazione e attuazione.
3. Il Comune, con la collaborazione della *Città Metropolitana*, può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della *Città Metropolitana* stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività e opere il Comune, d'intesa con la *Città Metropolitana*, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.”

16- Modifica del comma 2 dell'art. 73 – “Procedure negoziali”, sostituendo il rimando alla Comunità Economica Europea con “Unione Europea”, in quanto la sottoscrizione del Trattato di Maastricht (1997) ha riunito nell'unica cornice dell'Unione europea le tre Comunità (Euratom, CECA, CEE).

Il testo dell'art. 73, comma 2, assume pertanto il seguente tenore:

“2. *Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.*”

17 - Modifica dell'art. 75 – “Bilancio ed attività di gestione”, comma 1, eliminando il riferimento all'art. 13, comma 4, D.L. 77/95, superato, ed adeguandolo al già citato comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il testo del comma 1 dell'art. 75, fermo il resto, assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 75 – Bilancio ed attività di gestione – comma 1

1. La formazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale, nonché la formazione degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta Comunale in via collegiale, sentiti i vari assessori competenti, la conferenza dei dirigenti, *ovvero dei responsabili degli uffici o dei servizi*, la commissione consiliare e gli altri organismi di decentramento istituzionale.”

18 - Modifica dell'art. 76 – “Pareri, attestazione di copertura finanziaria, controllo e pubblicità dei provvedimenti”, adeguando il testo del comma 1 alle disposizioni contenute nel più volte citato art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il testo del comma 1 dell'art. 76, fermo il resto, assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 76 - Pareri, attestazione di copertura finanziaria, controllo e pubblicità dei provvedimenti

1. I provvedimenti degli organi collegiali e gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dalla dirigenza, *ovvero dai responsabili dei servizi o degli uffici*, comportanti impegni di spesa, devono essere corredati dei pareri e dell'attestazione della copertura finanziaria.”

19 - Modifica dell'art. 77 – “Controllo di gestione”, adeguando il testo del comma 3 alle disposizioni contenute nel più volte citato art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il testo del comma 3 dell'art. 77, fermo il resto, assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 77 – Controllo di gestione – comma 3

3. A tal fine è istituito presso la ragioneria del Comune l'ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune, riferendone agli organi elettivi, al segretario generale e ai dirigenti, *ovvero ai responsabili dei servizi o degli uffici*.”

20 - Modifica dell'art. 79 – “La revisione economico-finanziaria”, adeguando il testo del comma 3 alle disposizioni contenute nel più volte citato art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il testo del comma 3 dell'art. 79, fermo il resto, assume pertanto il seguente tenore:

“Art. 79 – La revisione economico-finanziaria – comma 3

3. Il Collegio dei revisori svolge funzioni di collaborazione con l'organo consiliare, di attività consultiva, propositiva e di vigilanza sull'attività economico-finanziaria dell'Ente. Nell'esercizio di tali funzioni i revisori possono accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti, *ovvero i responsabili dei servizi o degli uffici*, del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché i rappresentanti del Comune di qualsivoglia Ente a cui il Comune eroghi contributi.”

21 - Abrogazione dell'art. 85 in quanto le disposizioni di ultrattività in esso contenute hanno trovato la loro applicazione ed espletato i loro effetti.

Visto l'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad esprimersi in merito;

Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

- di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, le modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale, quali risultano dall'allegato a) che, unito al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Di incaricare gli uffici preposti all'espletamento delle procedure ed incombenze previste dall'art. 6, comma 5, del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco;

Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell'allegato alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in quanto l'adozione dell'atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli n. 14, resi mediante alzata di mano su n. 17 consiglieri presenti di cui n. 14 votanti e n. 3 astenuti (Colucci, Gigante e Lafratta);

### *D E L I B E R A*

- Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce definitiva approvazione degli adeguamenti allo Statuto, avendo conseguito il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, come richiesto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in materia di approvazione di modifiche allo Statuto Comunale.

Quindi, richiamato il ritiro del successivo e ultimo punto all'ordine del giorno da parte del proponente assessore allo Sviluppo e Promozione del Territorio Mola, dopo breve discussione fra i gruppi consiliari sulle modalità di ritiro degli argomenti, il Presidente, constatato che il Consiglio ha esaurito i lavori,

### D I C H I A R A

chiusa la seduta (ore 22,45)

(omissis)

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 22 luglio 2015

Piovasco, li 21 luglio 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to PAROLA Corrado

**DIVENUTA ESECUTIVA** in data 3 agosto 2015

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovasco, li 13 agosto 2015

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Corrado PAROLA